



Busto Arsizio, 9 marzo 2020

Prot. n. 346

AGLI ISCRITTI

Loro Sedi

**Oggetto: autocertificazione assolvimento obblighi Formazione Professionale Continua  
nel triennio 2017 - 2019**

Caro collega,

come noto, le modalità di autocertificazione dei crediti formativi (CFP) sono state significativamente modificate a far data dall'anno 2018. Il cambiamento, ricordiamo, si è reso necessario per due motivi:

- l'obbligo di **comunicare al MEF i crediti rilevanti ai fini della formazione dei revisori legali;**
- il **monitoraggio da parte del CNDCEC sull'assolvimento dell'obbligo FPC** da parte di ciascun iscritto.

Come di consueto la Segreteria ha reso disponibile nell'Estratto Conto i crediti relativi agli eventi gestiti direttamente e quelli conseguiti presso altri Ordini o mediante piattaforme di e-learning accreditate, a condizione che abbiano comunicato al CNDCEC i nominativi dei colleghi che hanno conseguito i relativi CFP.

**Sulla base dei dati trasmessi alla Segreteria dagli enti formativi, NON risultano attribuiti alla tua posizione crediti formativi sufficienti per considerare assolto il tuo obbligo formativo per il triennio 2017-2019.**

Al fine di verificare l'assolvimento del detto obbligo, **sei invitato a prendere visione del tuo Estratto Conto** come da istruzioni di cui al seguente link <http://www.odcec-busto.eu/comunicazione/153/91551186>

Se quanto risultante dall'Estratto Conto sia non sufficiente per l'assolvimento degli obblighi formativi, dovrai **presentare l'autocertificazione**, con le modalità più sotto riportate, **indicando unicamente i crediti formativi relativi ad eventi o attività che NON risultino già certificati sul portale della formazione del nostro Ordine.**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER L'ANNO 2019**

Nel caso in cui tu dovessi integrare il numero dei crediti risultanti dall'Estratto Conto, dovrai:

- inserire online gli ulteriori crediti formativi con le modalità indicate nelle istruzioni di cui al seguente link <http://www.odcec-busto.eu/comunicazione/153/91551186> e stampare l'elenco di quanto da te inserito online;
- **in aggiunta** compilare l'autocertificazione presente al seguente link <http://www.odcec-busto.eu/comunicazione/153/91551186>

**L'autocertificazione e la stampa dell'elenco dei crediti** inseriti online dovranno essere **FIRMATI IN OGNI PAGINA** e recapitati alla Segreteria dell'Ordine **entro e non oltre il giorno 22 marzo 2020**

con una delle seguenti modalità:

- consegna direttamente a mano della Segreteria negli ordinari orari di apertura, **con copia della carta d'identità in corso di validità;**
- invio a mezzo posta raccomandata (**con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità;**)
- invio a mezzo di PEC all'indirizzo PEC dell'Ordine [ordine.pec@odcebusto.it](mailto:ordine.pec@odcebusto.it) con **allegati i due documenti (elenco dei crediti da te inseriti online e l'autocertificazione) firmati digitalmente.**

Si precisa che non devono essere presentati gli attestati di partecipazione ai corsi, le schede di partecipazione ai convegni, o altri documenti comprovanti quanto dichiarato.



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Via Libia, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel. 0331/637873 - 0331/627383 - Fax 0331/326000

Per quanto riguarda l'**obbligo formativo posto a carico degli iscritti all'Ordine**, ti ricordiamo:

- che per assolvere all'obbligo formativo, ogni iscritto, al quale non sia stata riconosciuta una delle cause di esenzione, dovrà aver maturato almeno 90 crediti formativi in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie;
- che l'anno 2019 è il terzo anno del triennio formativo comprendente gli anni dal 2017 al 2019.
- che già dall'anno 2017 gli iscritti possono acquisire la totalità dei crediti formativi annuali tramite le attività di formazione a distanza (e-learning);
- che sono previste riduzioni o esenzioni nei casi previsti dagli artt.4, 5, 6 e 8 del Regolamento in vigore per l'anno 2019.

Con riferimento ai **crediti validi ai fini della revisione legale**, ti ricordiamo:

- che ogni iscritto dovrà aver maturato almeno 20 crediti in ciascun anno, con un minimo di 10 crediti annuali riguardanti le materie del Gruppo A c.d. Caratterizzanti;
- che non sussistono cause di esenzione dagli obblighi formativi eccetto che nel caso di sospensione dal registro dei revisori legali;
- che non è possibile "riportare" negli anni successivi i crediti conseguiti in un anno eccedenti il numero dei crediti obbligatori;
- che le materie rilevanti per l'anno 2019 sono quelle di cui all'Allegato 2 all'Informativa n. 26/2019 del CNDCEC consultabile al seguente link: [Allegato 2 Informativa 26/2019](#).

Per ulteriori informazioni riguardanti gli adempimenti formativi ti rimandiamo a:

- Regolamento FPC per i dottori commercialisti ed esperti contabili:  
<http://www.odcec-busto.it/regolamento-e-modulistica/>
- la pagina web del MEF riguardante la formazione dei Revisori Legali:  
<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/>

La nostra Segreteria resta comunque a tua disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente

dott. Paola Castiglioni

Il Segretario

dott. Roberto Ianni